Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.**

## Art. 32

*(Vigilanza)*

**1.** Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale e forestale regionale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e, in generale, di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali e all’accertamento delle violazioni.

(1)(2)

Note:
**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 283, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 22, L. R. 20/2015